Ordo

Capituli Generalis Celebrandi

2018

Sommario

Parte Prima **3**

Norme Generali **3**

Capitolo I: L'indizione del Capitolo Generale 3

Capitolo II: I Delegati e Sostituti 4

Capitolo III: La Voce Attiva E Passiva 4

Capitolo IV: I Vari Incarichi e Uffici nel Capitolo 5

Capitolo V: I Gruppi 9

Capitolo VI: Le Commissioni Capitolari 9

Capitolo VII: Le Votazioni 11

Capitolo VIII: Le Lingue da Usarsi 13

Parte Seconda **14**

Norme Particolari sul Modo di Procedere **14**

Capitolo I: La Preparazione del Capitolo 14

Capitolo II: L'Apertura del Capitolo 16

Capitolo III: La Procedura da Seguire nelle Sessioni Elettorali 17

Capitolo IV: La Procedura da Seguire nella Trattazione degli Affari 19

Capitlo V: La Conclusione del Capitolo 23

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO GENERALE

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Capitolo I: L'indizione del Capitolo Generale

Capitolo ordinario e straordinario

Art.1 Il Capitolo generale è ordinario e straordinario.

§ 1. Il Capitolo generale ordinario, nel quale tra le altre cose si devono fare le elezioni per gli uffici generali dell'Ordine, viene convocato ogni sei anni, intorno alla festa di Pentecoste, a meno che al Ministro generale con il consenso del Consiglio non sembrerà più opportuno un altro tempo dell'anno (*Cost. 124,2*).

§ 2. Il Capitolo generale straordinario viene convocato dal Ministro generale con il consenso del Consiglio, secondo esigenze speciali, tutte le volte che si devono trattare problemi di grande importanza riguardanti la vita e l'attività dell'Ordine (*Cost. 124.3*).

Convocazione del Capitolo

Art.2 La convocazione del Capitolo è fatta legittimamente per mezzo di Lettere circolari firmate dal Ministro generale, a norma degli art. 47 e 49.

Obbligo di intervenire al Capitolo

Art.3 Tutti i Capitolari, sia di diritto sia eletti come Delegati, sono tenuti ad intervenire al Capitolo generale; se qualcuno, per malattia o per altra giusta causa, è impedito a venire al Capitolo, il Ministro generale ne sia tempestivamente informato, così che, conosciuta la causa dell'impedimento dal Ministro generale, il suo sostituto possa arrivare in tempo opportuno.

Partenza

Art.4: A nessuno di coloro che devono partecipare al Capitolo generale, è lecito partire prima che il Capitolo sia legalmente concluso, a meno che dal Presidente del Capitolo, conosciuto e approvato il motivo della partenza, non venga concesso il permesso di partire.

Assenza

Art.5 Chi non può essere presente a qualche sessione generale o in commissione, deve significare il motivo dell'assenza sia al Presidente del Capitolo come a quello della Commissione.

Capitolo II: I Delegati e Sostituti

Delegati e sostituti

Art.6

§ 1. In ogni Provincia, ogni cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano un Delegato e il suo sostituto. *(OCG 8/9,1)*

Voce attiva e passiva

Art.7 Nella elezione dei delegati tutti i frati di voti perpetui hanno voce attiva e passiva *(cfr. OCG 8/9,1).*

Impossibilità di intervenire al Capitolo

Art .8

§ 1. Se un Ministro provinciale è impedito da grave motivo, noto al Ministro generale, oppure è vacante il suo ufficio, partecipi al Capitolo il Vicario provinciale (*Cost. 124,5*). Impedito anche il Vicario provinciale, intervenga al Capitolo il Consigliere che segue nell'ordine di elezione. Se un Custode è impedito da grave motivo, partecipi al Capitolo il primo Consigliere della Custodia.

§ 2. Se un Delegato è impedito, partecipi al suo posto il Sostituto; se poi anche questi fosse impedito, intervenga al Capitolo quel frate che nella elezione del Delegato o Sostituto ha avuto la maggioranza di voti immediatamente dopo di loro.

§ 3. Nel caso veramente straordinario in cui, per motivi gravi, sia il Vocale per diritto, sia il delegato o Sostituto fossero impediti a partecipare al Capitolo, allora può essere convocato, a discrezione del Ministro generale e del consiglio, un altro frate disponibile della medesima Provincia o Custodia.

Capitolo III: La Voce Attiva E Passiva

Voce attiva

Art. 9

§ 1. Nel Capitolo generale, sia ordinario che straordinario, hanno voce attiva: il ministro generale, il vicario generale, i consiglieri generali, l'ultimo ministro generale immediatamente dopo la scadenza del suo mandato e fino al successivo Capitolo generale ordinario compreso, i ministri provinciali, i custodi, il segretario generale, il procuratore generale, i delegati delle province e altri frati di professione perpetua secondo le norme stabilite nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. *(Cost. 124.4; Cf. OCG 8/8)*

§ 2. Ogni Conferenza dei Superiori Maggiori scelga un fratello laico professo perpetuo come delegato al capitolo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di ciascuna Conferenza. *(OCG* 8/8).

Voce passiva

Art. 10 Per quanto riguarda la voce passiva: possono essere eletti all'ufficio di Ministro generale tutti i frati di voti perpetui, che da tre anni almeno abbiano emesso la professione perpetua (*cfr. Cost.* 123,6).

Rielezione

Art. 11

§ 1. Il Ministro generale uscente:

a) può essere rieletto immediatamente solo per un altro sessennio, fermo restando il diritto di postulazione *(Cost.* 125,2; 123,7)*;*

b) nell'elezione dei consiglieri generali ha soltanto voce attiva *(Cost.* 125,4);

§ 2. Il vicario generale e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tuttavia in ogni capitolo almeno la metà dei consiglieri eletti nel capitolo precedente va rinnovata (*Cost.* 125,5).

Capitolo IV: I Vari Incarichi e Uffici nel Capitolo

Presidenza

Art. 12 Presiede il Capitolo il Ministro generale, e lui assente o impedito, ne fa le veci chi segue secondo l'ordine di precedenza per anzianità di professione temporanea.

Consiglio di Presidenza

Art. 13

§ 1. Formano il Consiglio di Presidenza:

a) il Presidente del Capitolo;

b) i Consiglieri scelti nei singoli Gruppi.

§ 2. Se i membri del Consiglio, così formato, sono di numero pari, al Consiglio si aggiunga ancora un membro, preso da quel Gruppo, che è il più numeroso, così da ottenere il numero dispari.

§ 3. Spetta al Consiglio di Presidenza vigilare perché il REGOLAMENTO DEL CAPITOLO sia osservato correttamente, e sciogliere dubbi e difficoltà. Venga convocato spesso per la trattazione degli affari generali, così che i lavori capitolari possano procedere più speditamente.

§ 4. Il Consiglio di Presidenza elegga il suo Vicepresidente tra i membri del Consiglio stesso.

Moderatori

Art. 14

§ 1. Tre Moderatori dirigono, alternativamente, le sessioni generali, per ciò che riguarda il buon ordine delle discussioni e la richiesta dei suffragi.

§ 2. Il Capitolo, se lo riterrà opportuno, potrà sempre cambiare i Moderatori.

Segreteria del Capitolo

Art. 15

§ 1. La segreteria del Capitolo è composta da vari membri come: il Segretario del Capitolo, gli Scrutatori, gli Attuari, i Periti, i dattilografi o scrivani, gli interpreti, i traduttori, gli addetti agli strumenti tecnici.

§ 2. Tutti gli atti e i documenti vengono raccolti e distribuiti tramite la Segreteria del Capitolo.

Segretario del Capitolo

Art. 16

§ 1. Il Segretario del Capitolo presta aiuto al Presidente, al Consiglio di Presidenza e ai Moderatori ed è a capo di tutti gli Ufficiali della Segreteria del Capitolo.

§ 2. Spetta in modo particolare alla Segreteria del Capitolo:

a) preparare, con il consenso del Consiglio di Presidenza l'ordine delle sessioni generali, predisporre l'elenco dei frati che volessero parlare nelle sessioni generali, e comunicare ai Capitolari, a tempo debito, le cose da farsi;

b) moltiplicare le copie dei testi, delle relazioni, degli emendamenti da esaminare e distribuirli ai Frati capitolari e ai periti, proclamare l'esito delle votazioni;

c) firmare gli atti delle sessioni generali scritti dagli Attuari; e raccogliere con diligenza tutti gli atti e i documenti del Capitolo, disporli in ordine e custodirli, così che in seguito possano essere pubblicati in modo conveniente.

Vicesegretari del Capitolo

Art. 17 I vicesegretari del Capitolo, che devono essere almeno due, aiutano il Segretario del Capitolo e lo sostituiscono nel caso fosse assente o impedito.

Attuari

Art. 18 Gli Attuari stendono la relazione dei problemi trattati nelle singole sessioni generali e la consegnano alla Segreteria del Capitolo.

Scrutatori

Art. 19

§ 1. È compito degli Scrutatori, che devono essere almeno tre e scelti fra i Capitolari, distribuire le schede ai singoli Capitolari, raccoglierle, scrutinarle e firmare le tavole degli scrutini.

§. 2. Quando si tratta di elezioni o votazioni che si fanno per iscritto, il Capitolo può nominare degli Scrutatori aggiunti, scelti parimenti tra i Capitolari. Gli atti però vengono firmati soltanto dai tre Scrutatori principali.

Periti

Art. 20

§ 1. I Periti, che assistono e prestano la loro opera al Capitolo, intervengono alle sessioni generali, ma non parlano se non interrogati, prestano aiuto ad ogni Commissione, collaborando con i suoi membri, correggendo i testi o rifacendoli.

§ 2. Il Ministro generale insieme con il Consiglio, se lo riterrà opportuno, potrà inserire tra i Periti del Capitolo un tecnico del modo di procedere, che, indicando modi di agire, possa essere di aiuto al Capitolo e nella fase preparatoria come in quella esecutoria.

Scrivani

Art. 21 Gli scrivani o dattilografi preparano i documenti e le notifiche e tutte le altre comunicazioni da leggersi in Capitolo o da distribuirsi ai frati.

Traduttori ed interpreti

Art. 22

§ 1. I traduttori e gli interpreti traducono nella lingua del gruppo, i discorsi e qualsiasi intervento dei frati, fatti a voce o per iscritto, nonché gli atti, i documenti e le comunicazioni ufficiali.

§ 2. La loro scelta è fatta dal Ministro generale con il consenso del Consiglio. Il loro numero sia sufficiente perché i lavori del Capitolo possano procedere speditamente.

Addetti agli strumenti tecnici

Art. 23 Gli Addetti agli strumenti tecnici e meccanici ne curano il retto uso.

Osservatori

Art. 24 Se piace al Capitolo, possono essere invitati degli Osservatori, anche se non appartengono all'Ordine.

Ufficio dell'informazione

Art. 25 Venga istituito l'Ufficio dell'informazione che sotto la direzione della Segreteria del Capitolo rediga tecnicamente le notizie e le comunichi quanto prima alle Province, e Custodie, e se sembrerà opportuno ai giornali.

Nomina degli Officiali

Art. 26

§ 1. Il Presidente del Capitolo è anche per ufficio Presidente del Consiglio di Presidenza. Gli altri membri vengono eletti dal Capitolo. Ogni gruppo può proporre uno o più candidati. Se un gruppo propone un candidato solo, l'elezione può avvenire per alzata di mano o in altro modo simile. Se il gruppo propone più candidati, l'elezione si fa a voto segreto, ed è sufficiente la maggioranza relativa.

§ 2. Gli scrutatori, che devono essere scelti fra i Capitolari, vengono proposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dal Capitolo.

§ 3. I Moderatori delle sessioni generali, il segretario e i vicesegretari del Capitolo non necessariamente devono essere Capitolari.

§ 4. I Moderatori delle sessioni generali e il Segretario del Capitolo vengono presentati dal Ministro generale con il consenso del Consiglio, fatte le previe consultazioni, e salvo il diritto dei capitolari, sono scelti dai Capitolari.

§ 5. I Vicesegretari, fatte le previe consultazioni, vengono nominati dal Ministro generale con il consenso del Consiglio e approvati dal Capitolo.

§ 6. Gli Esperti, gli Interpreti, gli Attuari, i Traduttori, i Dattilografi e gli altri Ufficiali vengono nominati dal Ministro generale con il consenso del Consiglio. La loro accettazione avviene per alzata di mano o in altro modo simile.

Elenco delle persone

Art. 27 All'inizio del Capitolo ogni Capitolare abbia tra le mani l'elenco di tutti i frati capitolari; in seguito però tenuto presente l'art. 58, venga predisposto e distribuito un nuovo elenco, in cui siano specificati di ciascuno il nome, la qualità e l'ufficio che deve esercitare nel Capitolo.

Sostituzione delle persone

Art. 28 Se qualcuna delle persone che rivestono un ufficio capitolare, per un qualsiasi motivo, venisse meno, venga sostituita da un'altra persona, osservando ciò che si deve osservare.

Capitolo V: I Gruppi

Costituzione del gruppo

Art. 29 § 1 All'inizio del Capitolo i frati capitolari si radunano con premura per costituire liberamente determinati gruppi di una stessa nazione, o lingua, o regione o secondo altri criteri.

§ 2 Il Consiglio di presidenza eviti eccessiva sproporzione tra i gruppi suddividendo i maggiori o raggruppando i più esigui, secondo opportunità.

Art. 30

§ 1 E' compito primario dei gruppi concordare un orientamento comune su ciò che si è fatto o si deve fare nel Capitolo, proporre inoltre a suo tempo al Consiglio di Presidenza le comuni proposte ed osservazioni.

§ 2. I Gruppi collaborino tra di loro con scambio di documenti e con colloqui nella trattazione dei negozi o nella preparazione delle elezioni. Niente impedisce che qualcuno possa intervenire ad un Gruppo diverso dal suo.

Candidati

Art. 31

§ 1. Per designare i candidati alle elezioni più Gruppi possono incontrarsi tra loro per proporre uno o più candidati.

§ 2. Per l'elezione dei Consiglieri generali si tengano presenti vari criteri per un migliore servizio all'Ordine, in modo particolare la diversità culturale delle regioni e delle chiese locali, e il numero dei frati e delle Circoscrizioni nelle singole regioni.

Metodologia dei lavori

Art. 32

§ 1. Ciascun Gruppo segue il metodo di lavoro, che gli sembra più adatto.

§ 2. I Gruppi possono chiamare alle proprie riunioni i periti del Capitolo.

Capitolo VI: Le Commissioni Capitolari

Numero delle Commissioni

Art. 33 Vengano costituite tante Commissioni Capitolari quante sembreranno al Capitolo generale necessarie o opportune. Se poi la necessità o l'utilità lo esigesse, possono essere costituite Commissioni miste, a norma dell'art. 36,3.

Membri delle Commissioni

Art. 34

§ 1. Ogni Commissione ordinariamente consta di almeno nove Capitolari e di alcuni Periti, tenuto conto della speciale perizia di ogni membro e salvata, per quanto è possibile, una certa rappresentanza delle diverse regioni e lingue.

§ 2. I singoli Capitolari e Periti non possono essere ascritti contemporaneamente come membri se non ad una sola Commissione; però il Presidente di qualsiasi Commissione, se lo crederà opportuno, può consultare qualsiasi Capitolare e perito.

Elezione dei Membri

Art. 35

§ 1. Previa la consultazione e fatta la presentazione da parte dei Gruppi, i membri di ciascuna Commissione vengono eletti dal Capitolo con un'unica scheda ed unico scrutinio con maggioranza relativa dei voti. I Periti invece addetti alle singole Commissioni sono designati dal Consiglio di Presidenza, sentiti i membri della Commissione interessata.

§ 2. I membri del Consiglio di Presidenza, i Moderatori e il Segretario del Capitolo non possono essere membri delle Commissioni.

§ 3. Le singole Commissioni eleggano tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Compito delle Commissioni

Art. 36

§ 1. Il compito principale delle Commissioni capitolari consiste nel correggere i testi e nel rifarli, secondo le norme degli art. 77, 78, 80 ed 83.

§ 2. Se sarà opportuno, una Commissione può organizzarsi in sotto-commissioni per analisi, chiarimenti e discussione delle proposizioni.

§ 3. Qualora certi emendamenti fossero di competenza di due o più Commissioni, possono essere affidati ad una Commissione mista, la quale può essere costituita di membri già nominati in altre Commissioni con il consenso del Consiglio di Presidenza.

§ 4. Nessun testo elaborato o emendato da una qualche Commissione può essere sottoposto a votazione in Aula, se prima non è stato accettato dalla Commissione riunita in sessione plenaria.

Emendamenti approvati

Art. 37 Fatta la votazione sugli emendamenti, il Presidente della competente Commissione cura che gli emendamenti approvati siano inseriti nel testo; e l'esemplare del nuovo testo così emendato, venga distribuito, come detto sopra.

Tempo e luogo del lavoro

Art. 38

§ 1. Il Presidente di ogni Commissione informi tempestivamente i rispettivi membri sul tempo e luogo dove radunarsi per il lavoro in comune.

§ 2. Spetta al Segretario della Commissione redigere gli atti della stessa e stendere la relazione di ciascuna sessione della stessa Commissione.

Capitolo VII: Le Votazioni

A - NELLE SESSIONI ELETTORALI

Cariche da non ambire

Art. 39 I Frati in ogni elezione procedano rettamente, semplicemente e canonicamente; e da veri frati minori non ambiscano le cariche; se poi ad esse sono chiamati dalla fiducia dei fratelli, non ricusino ostinatamente il servizio di superiore o di un ufficio (*Cost. 123.5*).

Maggioranza richiesta

Art. 40

§ 1. Le elezioni nel Capitolo generale sono regolate sia dal diritto universale come dal nostro diritto particolare; così che in qualsiasi scrutinio si ritiene eletto, colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei presenti (*can*. 119, 1°), osservate inoltre per ciò che riguarda lo svolgimento degli scrutini, le prescrizioni che seguono.

§ 2. Nella elezione del Ministro generale e del Vicario generale, dopo il secondo scrutinio inefficace, si faccia un terzo scrutinio, nel quale hanno voce passiva soltanto i due, che nel secondo scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti.

§ 3. Nella elezione dei Consiglieri generali invece, se avvenisse che nel primo o secondo scrutinio nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si faccia un terzo scrutinio, nel quale l'elezione si faccia sui due, che hanno riportato il maggior numero di voti.

§ 4. Nell'ultimo scrutinio, ossia il terzo (per il Ministro, il Vicario e per i Consiglieri), venga ritenuto eletto colui che ha ottenuto la maggioranza relativa; che se i voti fossero uguali, si ritenga eletto il più anziano di prima professione, e, se avessero emesso la professione nel medesimo giorno, il più anziano di età.

Previa consultazione

Art. 41 Può essere fatta una previa consultazione sulle persone da eleggere (*Cost. 123,3*); ciò si fa principalmente attraverso il curriculum della vita e altre informazioni secondo l'opportunità.

Rinunzia alla voce passiva

Art. 42

§ 1. Se avvenisse che qualcuno dei Capitolari rinunciasse alla sua voce passiva, la rinuncia, che deve essere fatta soltanto per grave motivo e per iscritto, venga notificata al Capitolo.

§ 2. Se qualcuno eletto a qualche incarico, a Capitolo non ancora concluso, rinuncia al suo diritto, venga comunicato per iscritto al Capitolo, e immediatamente venga eletto un altro candidato al medesimo incarico, nel modo indicato sopra (art. 40). Nel caso invece in cui l'eletto è assente e della sua rinuncia il Ministro generale è stato informato, a Capitolo concluso, si nomini un altro candidato a norma delle Costituzioni (*127, 5 e 6*).

B - NELLE SESSIONI NON ELETTORALI

Formula da usare

Art. 43

§ 1. Le votazioni nelle assemblee generali non elettorali avvengono con la formula: *placet, non placet, placet iuxta modum*, se si tratta di un testo da approvare o emendare sia per intero o in parte; avvengono invece con la formula: *placet, non placet*, se si tratta di accettare o respingere emendamenti, e sempre nell'ultima votazione.

§ 2. La formula: *placet, non placet* si usa anche in altre votazioni, specialmente in quelle che riguardano il modo di procedere.

§ 3. Le votazioni nelle Commissioni capitolari avvengono con la formula: *placet, non placet, placet iuxta modum*.

Modo di votare

Art. 44

§ 1. Nelle assemblee generali le votazioni avvengono tramite schede adatte o con l'apparecchio elettronico, a meno che il Moderatore non giudichi diversamente.

§ 2. Nelle Commissioni capitolari il modo di votare viene stabilito dalla medesima Commissione.

Maggioranza dei voti richiesta

Art. 45

§ 1. Nelle sessioni generali e nelle Commissioni, quando si tratta di cose da approvare o respingere, si richiede la maggioranza assoluta, a norma del diritto (*can.* 119, 2°), a meno che in questo Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale non si dica diversamente.

§ 2. Se invece si tratta di decidere questioni, che dopo devono essere presentate alla S. Sede per l'approvazione definitiva, o di cosa che la maggioranza dei Capitolari ritiene di grande importanza, si richiedono i due terzi dei voti dei presenti.

§ 3. Tutte le volte che viene sollevata la questione sul modo di procedere, essa viene risolta con la maggioranza assoluta dei frati capitolari, eccettuato il caso di cui all'art. 76 § 2.

Capitolo VIII: Le Lingue da Usarsi

Lingue dei documenti

Art. 46

§ 1. Nel preparare gli atti e gli altri documenti ufficiali del Capitolo venga usata la lingua italiana.

§ 2. Nelle sessioni generali possono essere usate per gli interventi, oltre la lingua italiana, anche la lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, e portoghese.

§ 3. Nelle Commissioni capitolari, eccettuati gli atti e le conclusioni che devono essere redatte in lingua italiana, può essere usata quella lingua che in ciascuna Commissione, a giudizio del Presidente, è più nota ai membri.

§ 4. Agli scritti, non strettamente ufficiali, che sono redatti nelle lingue volgari, deve essere allegato un sommario in lingua italiana.

§ 5. Colui che nell'assemblea generale ha proposto delle osservazioni, deve immediatamente consegnarne relazione scritta e firmata al Segretario del Capitolo. Se ha usato la lingua volgare, alla medesima relazione aggiunga un sommario in lingua italiana.

§ 6. Gli emendamenti e gli altri testi che vengono distribuiti ai Capitolari, vengono tradotti nelle principali lingue. L'esemplare che viene inviato alla Segreteria sia accompagnato da un sommario in lingua italiana.

§ 7. In tutte le votazioni, chiunque vorrà esprimere il voto con la formula: *placet*, *placet iuxta modum*, è tenuto a consegnare tale modo da lui voluto, scritto chiaramente e concisamente in italiano e firmato.

PARTE SECONDA
NORME PARTICOLARI SUL MODO DI PROCEDERE

Capitolo I: La Preparazione del Capitolo

Tempo e modo della convocazione

Art. 47 A tempo opportuno e conveniente, generalmente dieci mesi prima Capitolo, venga notificato in modo ufficiale a tutto l'Ordine la Lettera di indizione del Capitolo e venga inviata personalmente a tutti i Capitolari per diritto.

Elezione dei Delegati

Art. 48

§ 1. Nel tempo stabilito nelle Province e nelle Custodie, che ne hanno diritto, venga fatta l'elezione dei Delegati e Sostituti a norma degli art. 6, 7, 8 e, quanto prima, degli eletti ne sia data notizia al Ministro generale, tenuto conto del prescritto dell'art. 3.

§ 2. I Delegati, una volta legittimamente eletti, ipso facto si considerano convocati al Capitolo, senza bisogno di un altro invito personale.

§ 3. I Delegati poi portino al Capitolo il proprio documento firmato dal legittimo Superiore, affinché debitamente, in qualsiasi momento fosse necessario, possa constare della loro legittima elezione.

Luogo, giorno e persone

Art. 49 Nella Lettera di convocazione siano chiaramente indicati il luogo in cui il Capitolo verrà celebrato, il giorno d'inizio, le persone che devono intervenire, e altre circostanze che sembreranno necessarie o utili, e siano raccomandate preghiere per il buon esito del Capitolo.

Collaborazione di tutto l'Ordine

Art. 50

§ 1. Indetto il Capitolo tutti i frati, a norma delle *Cost*. 125,1, sia personalmente che collettivamente, possono inviare tempestivamente alla Curia generale suggerimenti e proposte, che ritenessero di proporre per il bene dell'Ordine. I suggerimenti e le proposte al Capitolo siano esposti brevemente, scritti in italiano almeno in forma concisa, e in tanti fogli separati quanti sono gli argomenti (*can*. 631,3).

§ 2. Due anni prima del Capitolo, il Ministro generale convoca i Presidenti delle Conferenze per esaminare con loro le questioni pratiche in vista del Capitolo (per esempio, i temi già previsti e le proposte, la nomina della commissione preparatoria) e i problemi fondamentali da trattarsi in Capitolo.

Preparazione del Capitolo

Art. 51

§ 1. Per preparare il Capitolo generale, il Ministro generale con il consenso del consiglio nomina una Commissione preparatoria di nove membri, di cui tre scelti tra i consiglieri generali (oppure due ai quali si aggiunge il Segretario generale) e sei tra i frati delle Conferenze proposti dai Presidenti: uno per l'America del Nord e l'Australia, uno per l'America Latina, uno per l'Asia, uno per l'Africa, e due per le Conferenze europee.

Il Ministro generale incarica uno dei Presidenti delle Conferenze in ogni area continentale di consultare gli altri Presidenti sui nomi da proporre. La Commissione convocata la prima volta dal Ministro generale inizia il proprio lavoro con la elezione del Presidente e del Segretario. Quest'ultimo può essere eletto anche al di fuori della Commissione.

§ 2. I compiti della Commissione preparatoria sono:

a) raccogliere gli argomenti da trattare, proposti dal Consiglio generale e dai Frati dell'Ordine, tramite i Presidenti delle Conferenze o almeno tramite i Provinciali, e i Custodi;

b) stabilire il programma del Capitolo e proporre i metodi più adatti per il lavoro del Capitolo stesso;

c) per uno scopo preciso, se necessario, può affidare qualche lavoro ad altre commissioni precapitolari;

d) per garantire una certa continuità al lavoro compiuto, la Commissione sceglie tre dei suoi membri e li propone al Capitolo come consultori per il Consiglio di Presidenza.

§ 3. Viene costituita anche la Commissione pratico-tecnica che, sotto la direzione del Ministro generale e Consiglio, avrà cura di preparare tutti i mezzi, servizi e le altre cose necessarie, perché il capitolo possa in qualsiasi momento risolvere speditamente gli affari.

Cose da fare e organigramma del Capitolo

Art. 52

§ 1. Circa dodici mesi prima del Capitolo, il Ministro generale insieme con la Commissione preparatoria, che relaziona sul proprio lavoro, stabilisce l'agenda del Capitolo e l'organigramma.

§ 2. Questo lavoro, insieme con la descrizione sommaria degli affari, che devono essere sottoposti al Capitolo, venga approvato dal Ministro generale con il consenso del consiglio, e tre mesi prima, per quanto possibile, giunga a tutti i frati capitolari, così che tutti li possano diligentemente esaminare e sondare il pensiero dei frati, tenuto conto del n. 125,1 delle Costituzioni.

Capitolo II: L'Apertura del Capitolo

Vestito da portare

Art. 53 Durante il Capitolo tutti portino il nostro abito tradizionale, a meno che per ragionevole causa non sembri opportuno diversamente.

Inaugurazione del Capitolo

Art. 54 All'ora stabilita, riuniti in Aula tutti i Capitolari, il Presidente rivolge loro brevemente alcune parole di circostanza, e, usando una formula adatta, dichiara aperto il Capitolo generale.

Appello dei vocali

Art. 55 Poi uno dei Vocali a ciò designato fa l'appello dei vocali, che, singolarmente, rispondono: "*Adsum*".

Costituzione dei Gruppi

Art. 56 Quindi il Presidente concede un opportuno spazio di tempo, perché si possa procedere alla costituzione dei Gruppi di cui all'art. 30.

Art. 57

§ 1. Dopo i singoli Gruppi si riuniscono con premura per

a) eleggere il proprio Presidente e il Segretario;

b) designare i candidati che devono essere presentati per l'ufficio di consiglieri del Consiglio di Presidenza e, se necessario, per l'Ufficio di Moderatori delle Sessioni, e, sempre se necessario, per l'ufficio di membri delle Commissioni Capitolari.

§ 2. I nominativi, degli eletti e dei designati, siano consegnati al Segretario del capitolo che li notificherà in assemblea plenaria, prima dell'elezione.

Ufficiali da nominare

Art. 58 Il Presidente del Capitolo, uditi i Presidenti dei Gruppi, stabilisce il giorno in cui si celebrerà la sessione generale . In questa sessione generale, a norma dell'art. 26:

§ 1. vengono proposti i tre scrutatori provvisori;

§2. vengono eletti i membri del Consiglio di Presidenza;

§ 3. poi nella stessa o nella seguente Sessione, si procede all'approvazione degli Scrutatori (vengono proposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dal capitolo cf. art 26§2), alla elezione del Segretario del Capitolo e dei Moderatori e all'approvazione dei Vicesegretari;

§ 4. quindi si fa l'approvazione e la pubblicazione dei nominativi dei Periti e degli altri Ufficiali;

§ 5. infine, come sembrerà necessario al Capitolo, si può procedere alla costituzione di alcune Commissioni capitolari, a norma degli art. 33 e ss.

Segreto e prudente discrezione da osservare

Art. 59 Tutti coloro che partecipano al Capitolo e che vi svolgono un qualche ufficio siano ammoniti dal Presidente a compiere fedelmente il proprio incarico e a mantenere il segreto, soprattutto per ciò che riguarda i pareri e i voti dei singoli; per quanto invece riguarda gli altri atti del Capitolo osservino una prudente discrezione.

Approvazione dell'agenda e dell'organigramma capitolare

Art. 60 Infine, viene proposto al Capitolo quanto preparato secondo l'art. 52, § 1, cioè, le cose da trattare e l'organigramma.

Relazione del Ministro Generale

Art. 61 Ciò fatto, il Ministro generale, se si tratta di Capitolo ordinario, relaziona sullo stato religioso ed economico dell'Ordine; al termine può aprirsi la discussione sotto la direzione del Moderatore.

Capitolo III: La Procedura da Seguire nelle Sessioni Elettorali

Sessioni elettorali

Art. 62 Nel giorno e nell'ora stabilita, tutti i Vocali, escluso qualsiasi estraneo, si riuniscono nell'Aula capitolare, accuratamente preparata e dotata di tutti i mezzi necessari per svolgere debitamente le elezioni.

Art. 63 Recitate le preghiere di rito, il Segretario del Capitolo fa l'appello nominale di tutti i Vocali, così come detto all'art. 55.

Art. 64 Dopo, qualora fosse necessario, il Segretario del Capitolo spiega come i Vocali devono compilare le schede; e anche come avviene lo scrutinio dei voti.

Art. 65

§ 1. Poi gli Scrutatori distribuiscono ai Vocali una sola scheda per ogni scrutinio da fare.

§ 2. Per togliere ogni dubbio circa la validità dei voti, per esempio se ci fossero vocali dello stesso nome (omonimi), sulla scheda vengono scritti tutti i dati richiesti per evitare la confusione.

§ 3. Gli Scrutatori, trascorso un conveniente spazio di tempo, prima mettono nell'urna il proprio voto, poi raccolgono i voti dei Vocali.

Art. 66 Se un Vocale presente in casa dove si fa l'elezione, è malato, due sostituti scrutatori, designati dal Presidente e approvati dal Capitolo, vanno dall'infermo, e ne ricevono la scheda chiusa; se poi l'infermo non è in grado di scrivere, possono scrivere loro sulla scheda il nome del candidato indicato dal malato e mostrarglielo per l'approvazione, e così mettere la scheda chiusa nell'urna insieme con le altre (*can*. 167§ 2).

Art. 67

§ 1. Gli Scrutatori, secondo le norme del Consiglio di Presidenza, controllano che le schede corrispondano al numero dei Vocali, quindi si fa lo scrutinio, sotto l'immediata vigilanza del Segretario del Capitolo.

§ 2. Il Segretario del Capitolo con l'aiuto dei Vicesegretari compone la tabella dello scrutinio, segnando il numero dei voti che ciascun candidato ha riportato; e legge integralmente davanti al Capitolo l'esito finale dello scrutinio.

Art. 68

§ 1. Espletate tutte le formalità che sono sembrate necessarie, si procede alla elezione del Ministro generale e dei consiglieri generali e le votazioni avvengono, tenuto conto dell'art. 11, § 1 e 2, per distinti scrutini segreti come segue.

§ 2. Per primo si elegge il Ministro generale; qualora fosse eletto al di fuori del Capitolo, venga sospeso il Capitolo finché il nuovo Ministro generale non sia pervenuto in Capitolo (cf. *Ord. C. G.*, 8/12,1).

§ 3. Eletto il Ministro generale a tempo opportuno vengono eletti i consiglieri, *secondo il numero stabilito dalle Ordinazioni dei Capitoli generali,* singolarmente uno dopo l'altro, ma non necessariamente tutti nella medesima sessione.

§ 4. Infine si elegge il Vicario generale, che in forza della elezione diventa primo Consigliere (*Cost*. 125,6).

§ 5. Per la elezione dei Consiglieri generali, possono essere scelti e presentati dai Gruppi più candidati, tenuto conto del criterio della diversità delle lingue e regioni, di una certa proporzionalità e soprattutto dell'attitudine a compiere l'incarico.

§ 6. I Consiglieri eletti al di fuori del Capitolo, immediatamente, diventano membri del Capitolo (cf. *Ord. C. G.* 8/12,2).

Art. 69 Finite le elezioni e radunata la famiglia religiosa come al solito nell'Aula capitolare, mentre tutti stanno in piedi, il Segretario del Capitolo fa un'unica proclamazione degli eletti secondo la formula adatta.

Art. 70 § 1. Dopo ciò, gli Scrutatori, presente il Segretario del Capitolo, distruggono opportunamente tutte le schede.

§ 2. Poi gli atti e le Tavole delle elezioni, muniti del sigillo dell'Ordine e firmati dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori (*can*. 173 § 4) vengano accuratamente conservati nell'Archivio.

Art. 71 Frattanto nella medesima Aula capitolare, mentre tutti stanno all'in piedi il Ministro generale fa la professione di fede, e tutti i Vocali gli prestano con riverenza ossequio e obbedienza.

Capitolo IV: La Procedura da Seguire nella Trattazione degli Affari

A - PRINCIPI GENERALI

Argomenti

Art. 72

§ 1. Nelle sessioni generali si possono discutere solo quegli argomenti, che sono stati approvati dallo stesso Capitolo per essere trattati ((cf. *Ord. C. G.8/10,2*).

§ 2. Si conceda ai Capitolari un conveniente spazio di tempo per i singoli argomenti, affinché, sia in privato come nei Gruppi, siano attentamente valutati e sottoposti a discussione.

Discussione del testo

Art. 73

§ 1. Dopo la presentazione dell'argomento da parte del Relatore debitamente designato, il Moderatore, secondo l'elenco preparato dal Segretario del Capitolo, invita a parlare per ordine i Frati, che, almeno un giorno prima, si sono prenotati a questo scopo.

§ 2. Nel preparare l'elenco, generalmente si dia la precedenza agli Oratori che parlano a nome di un Gruppo o di più Capitolari, a norma del § 5 del presente articolo.

§ 3. Ogni frate può presentare la sua opinione solamente sull'argomento proposto, lasciando da parte le altre questioni non pertinenti; e, per norma, si può parlare di una stessa cosa solo una volta e per non più di cinque o dieci minuti, come sarà indicato più sotto (cf. art. 79,2).

§ 4. Se l'oratore oltrepassasse i limiti dell'argomento o del tempo, deve essere richiamato dal Moderatore ad osservarli.

§ 5. Qualunque frate può parlare a nome proprio o anche a nome di qualche Gruppo o di più Capitolari; è massimamente conveniente che i frati, che intendono esporre ragioni simili, si accordino tra loro per la scelta di uno o pochi oratori che parlino a nome di tutti.

§ 6. I frati, che hanno sentito da altri Capitolari ragioni, motivi e criteri che essi stessi intendevano esporre, sono vivamente pregati a rinunciare al proprio intervento orale.

§ 7. Esaurito l'elenco degli oratori, il Moderatore può concedere la facoltà di parlare ai Frati che lo avevano chiesto durante la sessione.

§ 8. Quando poi alla maggior parte dei Capitolari l'argomento apparisse già del tutto discusso, o la discussione si protraesse più del dovuto, anche se il numero degli oratori iscritti non fosse esaurito, è lecito al Moderatore chiedere al Capitolo se sia il caso di porre fine ad una tale discussione. Se la risposta affermativa raggiungesse la maggioranza assoluta dei voti dei Capitolari, la discussione a norma dell'art. 45 § 3 deve ritenersi conclusa; diversamente prosegue. Decretata poi la fine della discussione, gli oratori esclusi possono consegnare ciascuno le proprie osservazioni o emendamenti, per iscritto, alla Segreteria del Capitolo, perché vengano trasmessi alla competente Commissione.

Modo di parlare nelle sessioni plenarie

Art. 74

§ 1. La questione sul modo di procedere, va anteposta a tutte le altre questioni da trattare.

§ 2. Se qualcuno volesse discutere il modo di procedere, lo significhi alzando questo libretto "Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale". Dopo ciò il moderatore chiede se qualcuno abbia interventi in merito e, quindi, concede del tempo per tali interventi.

§ 3. La proposta può essere fatta o durante la discussione o anche prima di procedere alla votazione. La proposta sia immediatamente sottoposta a votazione, senza nessuna previa discussione.

§ 4. Ottenuta prima la licenza di parlare, il frate Capitolare può chiedere:

a) che la sessione plenaria sia sospesa o rimandata;

b) che l'argomento possa ritornare alla Commissione competente o al Consiglio di Presidenza;

c) che l'argomento venga trattato in altro momento o che se ne sospenda la trattazione;

d) se tuttavia occorresse riprendere l'argomento, è sufficiente la maggioranza soltanto relativa dei voti dei Capitolari.

§ 5. Il frate Capitolare può dissentire dalla decisione del Moderatore quanto al modo di procedere. Se il Moderatore continua a sostenere la propria decisione, la questione sia sottoposta a votazione.

Art. 75 Quando non si possono compiere i successivi gradi di esame di un qualche argomento, si rimandino ad altro tempo; e frattanto è possibile fare l'esame e la discussione di altri argomenti, secondo tuttavia l'ordine stabilito dal Consiglio di Presidenza.

Art. 76

§ 1. Se alla maggior parte dei Vocali sembrasse opportuno discutere una proposta già definitivamente approvata o proporne una del tutto nuova, devono presentare la richiesta firmata dalla terza parte dei Vocali.

§ 2. Perché tale proposta, di cui al § 1, possa essere discussa in Aula, si richiedono i due terzi dei voti.

Schema da fare

Art. 77

§ 1. Servendosi del materiale raccolto dall'eventuale Commissione preparatoria, dei suggerimenti dei Capitolari, del contributo degli esperti e di qualunque altro utile documento, la Commissione prepara il testo o lo schema da sottoporre ai Capitolari.

§ 2. Tradotto nelle principali lingue, tale schema viene sottoposto allo studio dei Capitolari e degli esperti.

§ 3. Poi lo schema viene discusso nei Gruppi.

Discussione dello schema

Art. 78

§ l. Lasciato un sufficiente spazio di tempo per una prima discussione sullo schema, e d'accordo con il Consiglio di Presidenza, la Commissione tiene pubblica udienza. Ciascun Gruppo manda almeno un rappresentante che esponga le osservazioni del Gruppo e senta quelle degli altri Gruppi. Gli altri Capitolari e gli esperti possono, se vogliono, partecipare

alla pubblica udienza ed esporre le proprie osservazioni. È raccomandata la libera discussione.

§ 2. La Commissione accetta anche le osservazioni scritte dei frati, che non vogliono partecipare alla pubblica udienza. Si raccomanda ai Frati che hanno esposto a voce le osservazioni di consegnare alla Commissione un sommario di esse.

§ 3. Dopo aver esaminato le osservazioni riferite in udienza pubblica, la Commissione può prendere l'una o l'altra delle due seguenti soluzioni:

a) o preparare lo schema definitivo da presentare al primo voto del Capitolo;

b) o elaborare un nuovo schema da presentare ai Gruppi in vista di un'altra udienza pubblica.

§ 4. Lo schema definitivo, tradotto nelle principali lingue, venga consegnato ai Capitolari e agli esperti prima che sia presentato in Capitolo. Il Consiglio di Presidenza conceda almeno un giorno perché i Gruppi esaminino questo schema definitivo.

Discussione nella sessione plenaria

Art. 79

§ 1. La discussione dello schema avviene in sessione plenaria nel tempo stabilito dal Consiglio di Presidenza, che stabilisce anche lo spazio di tempo conveniente alla lunghezza del testo e all'importanza della materia. La durata media è di due ore.

§ 2. L'oratore designato dalla Commissione espone lo schema: gli si concedono 15 minuti circa.

- Poi intervengono i delegati dei Gruppi, secondo l'elenco preparato dal Segretario del Capitolo. Ciascuno può usufruire di 10 minuti.

- Infine si dà spazio agli interventi personali, secondo l'elenco (come sopra). Ciascuno può usufruire di 5 minuti.

§ 3. L'oratore designato dalla Commissione o un altro che sia membro della Commissione può fare l'ultima esposizione dell'argomento.

Prima votazione dello schema

Art. 80

§ 1. Subito dopo gli interventi, o al momento indicato dal Consiglio di Presidenza, il Capitolo propone la prima votazione sullo schema. La votazione avviene per *Placet* - *Non Placet* - *Placet iuxta modum*. Il voto *Placet iuxta modum* significa che bisogna apportare al testo qualche emendamento.

§ 2. Se il testo discusso ottiene maggioranza assoluta di *Placet*, si considera definitivamente accettato, né può essere più emendato.

§ 3. Se *Placet* e *Placet iuxta modum* ottengono o superano la maggioranza assoluta, il testo si considera come accettato e va emendato.

§ 4. Se *Placet* e *Placet iuxta modum* insieme non raggiungono la maggioranza assoluta, il testo non è accettato e ritorna alla Commissione per essere corretto o sostituito con un altro testo. Può anche avvenire che, soprattutto se lo schema è respinto due volte, venga costituita una nuova Commissione.

§ 5. Se lo schema ritorna alla Commissione per essere rivisto, la Commissione può convocare un'altra udienza pubblica.

Emendamenti

Art. 81

§ 1. L'emendamento del testo consiste nel cambiare o aggiungere o sopprimere alcune parole del testo. Lo stesso testo può anche essere sostituito da un altro testo redatto in forma migliore, purché la sostanza del testo non cambi.

§ 2. Se vengono proposti più emendamenti per uno stesso testo, gli emendamenti che propongono una nuova forma vengano esaminati prima.

Sottoemendamenti

Art. 82

§ 1. Il sottoemendamento è l'emendamento dell'emendamento, cioè, la proposta di cambiare, aggiungere o sopprimere alcune parole in qualche emendamento.

§ 2. Il sottoemendamento viene esaminato e sottoposto al voto prima della discussione e votazione dell'emendamento principale.

§ 3. Il sottoemendamento non può essere sottoposto ad ulteriore emendamento.

Studio degli emendamenti

Art. 83

§ 1. Ogni emendamento va consegnato per iscritto.

§ 2. La Commissione accetta soltanto quegli emendamenti che sono presentati dalla maggioranza del Gruppo (ne fa fede la firma del Presidente del Gruppo) o che sono firmati da 1/5 dei Capitolari.

§ 3. La Commissione può chiedere ai Gruppi, che propongono un emendamento simile, di riunirsi insieme per preparare un unico testo di emendamento.

§ 4. La Commissione dispone gli emendamenti nell'ordine in cui vengono sottoposti al voto del Capitolo. Essa non può respingere un emendamento a meno che l'emendamento è con evidenza fuori argomento; può tuttavia migliorarne lo stile e la grammatica.

§ 5. Gli emendamenti, tradotti nelle diverse lingue, e che portano il nominativo del Gruppo o del primo firmatario, vengono distribuiti ai Capitolari, cui viene lasciato tempo per esaminarli.

Votazione degli emendamenti

Art. 84

§ 1. Nella sessione plenaria il testo viene letto, paragrafo per paragrafo.

§ 2. Se un paragrafo contiene uno o più emendamenti, questi sono presentati e brevemente spiegati da un membro del Gruppo o del Circolo che li ha elaborati.

§ 3. Gli emendamenti non sono sottoposti a discussione. Tuttavia a richiesta di qualche Gruppo, il Consiglio di Presidenza può proporre e il Capitolo decidere, mediante votazione,

una libera discussione per un tempo determinato. Su tale richiesta non è ammessa alcuna discussione. Coloro che intervengono, interpellano direttamente il Moderatore. Il Moderatore poi non può partecipare alla discussione; se vuol partecipare, deve lasciare il ruolo di Moderatore sino alla fine della discussione.

§ 4. Il Capitolo vota sull'emendamento con la formula *Placet* o *Non Placet*. Se il paragrafo ha più emendamenti, su di essi si vota secondo l'ordine stabilito dal Segretario, cioè, di ordine di importanza decrescente.

§ 5. Se l'emendamento ottiene la maggioranza assoluta dei voti, esso viene già considerato parte del testo. Se non ottiene la maggioranza richiesta, esso rimane immutato.

Votazione dei sottoemendamenti

Art. 85

§ 1. Prima della votazione su qualche emendamento, un Frate Capitolare può proporre oralmente qualche sottoemendamento. Se a lui si aggiunge un altro Capitolare, si può fare la discussione. Per ogni intervento vengono concessi 3 minuti.

§ 2. Quindi si procede alla votazione del sottoemendamento. Se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il sottoemendamento viene inserito nel testo emendato. Se è respinto, l'emendamento rimane immutato.

§ 3. Dopo si vota sull'emendamento, come detto nell'Art. 84, § 4 e 5.

Votazioni finali

Art. 86

§ 1. Quando si è votato su tutti gli emendamenti di qualche paragrafo, si procede alla votazione dell'intero paragrafo con *Placet* e *Non Placet*.

§ 2. Quando si è votato su tutti i paragrafi, si procede al voto definitivo di tutto il testo con *Placet* e *Non Placet*.

Capitlo V: La Conclusione del Capitolo

Conclusione del Capitolo

Art. 87 Esaminati tutti o i principali affari, così come il tempo lo avrà permesso, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, propone al voto del Capitolo la chiusura del medesimo capitolo.

Art. 88 Il Segretario del Capitolo comunica ai Frati capitolari l'esito dello scrutinio e compila del medesimo un documento autentico.

Art. 89 Le decisioni del Capitolo firmate dai singoli Capitolari e munite del sigillo dell'Ordine, vengono custoditi nell'Archivio dell'Ordine.

Art. 90 Il Capitolo si conclude con un rendimento di grazie in Chiesa.

© Copyright by:
Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini
Via Piemonte, 70
00187 Roma
ITALIA
tel. +39 06 420 11 710
fax. +39 06 48 28 267
www.ofmcap.org

Ufficio delle Comunicazioni OFMCap
info@ofmcap.org
Roma, A.D. 2018

Curia Generalis
Fratrum Minorum
Capuccinorum

Curia Generalis
Fratrum Minorum
Capuccinorum

www.ofmcap.org